

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

(69/73/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 155,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato ; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proce-

duto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che consentono a persone ivi stabilite di procedere al perfezionamento, in esenzione da dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, delle merci importate che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, sempre che tali merci siano destinate a essere esportate, in tutto o in parte, sotto forma di prodotti compensatori;

considerando che taluni Stati membri subordinano la concessione del regime di perfezionamento attivo a un esame preliminare, globale oppure caso per caso, degli interessi dei produttori nazionali di merci identiche o analoghe a quelle per cui è richiesta la concessione del regime; che altri Stati membri si limitano ad esaminare se le condizioni tecniche in cui devono svolgersi le operazioni di perfezionamento previste permettono una sorveglianza che garantisca la riscossione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli dovuti qualora i prodotti compensatori non siano esportati;

considerando che il regime di perfezionamento attivo esercita un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune; che la realizzazione dell'unione doganale comporta l'abolizione

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 10.

delle disparità esistenti in materia, nonché l'abolizione di tale regime per le merci importate nella Comunità per essere perfezionate in uno Stato membro e successivamente immesse in consumo in un altro Stato membro;

considerando che è necessario stabilire negli Stati membri norme comuni relative al regime di perfezionamento attivo, applicabili alle merci di qualsiasi specie e origine;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme di tali norme comuni e a tal fine prevedere una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati; che è necessario istituire un Comitato al fine di organizzare in tale campo una collaborazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative al regime di perfezionamento attivo.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per regime di perfezionamento attivo il regime doganale che consente di sottoporre a perfezionamento, senza il pagamento dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, merci importate che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, a condizione che tali merci siano destinate ad essere esportate al di fuori del territorio doganale della Comunità, in tutto o in parte, sotto forma dei prodotti compensatori definiti al paragrafo 3.

2. Il regime di perfezionamento attivo si applica nelle condizioni fissate dalla presente direttiva alle merci di ogni specie ed origine.

3. Per prodotti compensatori s'intendono i prodotti ottenuti da una o più delle seguenti operazioni di perfezionamento:

- a) lavorazione delle merci, ivi compresi il loro montaggio, il loro assiemaggio, il loro adattamento ad altre merci;
- b) trasformazione delle merci;
- c) riparazione delle merci, ivi compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
- d) utilizzazione di merci, quali i catalizzatori, gli acceleratori o i rallentatori di reazioni chimiche che, destinati a facilitare la fabbricazione dei prodotti, spariscono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione e non si ritrovano in tali prodotti. L'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti, degli attrezzi e utensili è esclusa dal campo di applicazione del presente comma.

4. Nel caso previsto al paragrafo 3, lettera d), la scomparsa totale o parziale delle merci è assimilata ad un'esportazione di prodotti compensatori, purché i prodotti ottenuti siano esportati.

Articolo 3

1. L'esenzione dai dazi doganali, dalle tasse di effetto equivalente e dai prelievi agricoli deve effettuarsi secondo una delle seguenti modalità:

- a) vincolo delle merci ad un regime doganale sospensivo dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli per il periodo durante il quale dette merci devono poter permanere nel territorio doganale della Comunità;
- b) deposito delle somme relative ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente e ai prelievi agricoli applicabili alle merci importate e rimborso di tali dazi, tasse e prelievi all'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti.

2. La scelta della modalità è riservata alle autorità dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni di perfezionamento previste. Tali autorità sono qui di seguito denominate « autorità competenti ».

3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono esigere la prestazione di una garanzia di cui esse determinano la forma e l'ammontare.

Articolo 4

1. Il beneficio del regime di perfezionamento attivo è concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità.

2. Le autorità competenti concedono il beneficio del regime agli interessati, su loro domanda, sia mediante autorizzazioni accordate automaticamente in virtù di disposizioni di portata generale, sia mediante autorizzazioni globali o speciali.

3. Il beneficio del regime non è concesso quando è impossibile identificare le merci importate nei prodotti compensatori, o, nel caso di cui all'articolo 24, quando è impossibile accertare se le condizioni previste da tale articolo sono state soddisfatte.

Articolo 5

1. Le autorità competenti sono abilitate ad accordare autorizzazioni ogniqualvolta il regime di perfezionamento attivo potrà contribuire a riunire le condizioni più favorevoli per l'esportazione delle merci risultanti da detto perfezionamento, senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

2. Si ritiene che realizzino le condizioni più favorevoli all'esportazione, senza che sia recato pregiudizio

agli interessi essenziali dei produttori comunitari, le operazioni da effettuarsi in regime di perfezionamento attivo riguardanti, a seconda dei casi:

- a) le merci destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto stipulato con una persona stabilita in un paese terzo;
- b) le merci che non sono disponibili nella Comunità, sia perché non vi sono prodotte, sia perché vi sono prodotte in quantità insufficiente, sia perché i fornitori comunitari di dette merci non sono in grado di metterle a disposizione dell'utilizzatore entro termini convenienti;
- c) le merci la cui utilizzazione è resa necessaria allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale;
- d) le merci la cui utilizzazione è resa necessaria dal fatto che quelle disponibili nella Comunità non possono essere utilizzate in quanto esse non presentano le qualità richieste, tenuto conto in particolare delle esigenze formulate dagli acquirenti dei prodotti compensatori.

3. Le autorità competenti sono anche abilitate ad accordare autorizzazioni quando esse costatano che le merci di uguale qualità, disponibili nella Comunità, non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista.

4. Su richiesta delle autorità competenti, alle condizioni da esse fissate, il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni di cui dispone e che possono giustificare l'esistenza delle circostanze di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. Le autorizzazioni che concedono il beneficio del regime di perfezionamento attivo nei casi diversi da quelli enumerati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, devono essere limitate nel tempo e non superare i nove mesi. Gli elementi di fatto che hanno indotto le autorità competenti ad accordare tali autorizzazioni nel corso di ciascun mese sono comunicati da tali autorità alla Commissione entro il decimo giorno del mese successivo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei settimane, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha notificato loro la comunicazione, per far conoscere i casi che, a parer loro, sembrano non soddisfare alle condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e per fornire le ragioni su cui si fonda tale giudizio.

3. Le osservazioni formulate in applicazione del paragrafo 2 sono esaminate dal Comitato previsto all'articolo 26.

4. Quando, due mesi prima dello scadere del termine di nove mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio non ha adottato disposizioni in materia, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le autorità competenti possono, su richiesta dell'interessato, prolungare la durata di validità dell'autorizzazione.

Articolo 7

1. Gli elementi di fatto che hanno indotto le autorità competenti ad accordare autorizzazioni in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o d), o in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, sono comunicati periodicamente dagli Stati membri alla Commissione. Tali informazioni vengono fornite soltanto per quanto riguarda le operazioni di perfezionamento la cui importanza sul piano economico potrebbe giustificare un esame a livello comunitario.

2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le richieste da essi respinte e che potrebbero riguardare operazioni di perfezionamento importanti sul piano economico.

3. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di portata generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le eventuali modificazioni a tali disposizioni.

2. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 9

L'autorizzazione fissa le condizioni nelle quali deve svolgersi l'operazione di perfezionamento e in particolare:

- a) la modalità di esenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
- b) il termine entro il quale le merci importate devono aver ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 13;
- c) il coefficiente di rendimento e, all'occorrenza, il modo per determinarlo.

Articolo 10

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad assoggettarsi a tutte le misure di vigilanza o di controllo prescritte dalle autorità competenti.

Articolo 11

Le autorità competenti fissano il coefficiente di rendimento dell'operazione di perfezionamento basandosi sulle condizioni reali in cui si effettua tale operazione.

Il coefficiente è fissato precisando la specie, la quantità e la qualità dei diversi prodotti compensatori.

Articolo 12

Quando le circostanze lo giustificano, ed in particolare quando si tratta di operazioni di perfezionamento effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite e riferentisi a merci aventi caratteristiche sensibilmente costanti, e dalle quali si ottengono prodotti compensatori di qualità costante, possono essere fissati, in base a dati reali preventivamente costatati e secondo la procedura prevista all'articolo 28, coefficienti forfettari di rendimento i quali devono essere applicati all'insieme delle imprese che eseguono un tipo determinato di operazioni di perfezionamento.

Articolo 13

Si considera terminato il regime di perfezionamento attivo quando, alle condizioni previste dall'autorizzazione, i prodotti compensatori sono esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, introdotti in deposito doganale o in zona franca, oppure vincolati al regime di transito comunitario (procedura esterna), per la loro successiva esportazione.

Articolo 14

Le autorità competenti possono consentire:

- a) che i prodotti compensatori introdotti in deposito doganale o in zona franca nel paese in cui è stata effettuata l'operazione di perfezionamento o l'ultima operazione di perfezionamento, o vincolati al regime di transito comunitario (procedura esterna), siano immessi in consumo alle condizioni previste all'articolo 16, a condizione che le circostanze lo giustifichino e i dazi, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli dovuti siano stati determinati all'atto dell'introduzione in deposito doganale o in zona franca, o all'atto di essere vincolati al regime di transito comunitario (procedura esterna);
- b) che i prodotti compensatori introdotti in deposito doganale o in zona franca, o vincolati al regime di transito comunitario (procedura esterna), siano eccezionalmente immessi in consumo mediante pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli ad essi relativi, applicabili alla data di immissione in consumo, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione dell'articolo 16.

Articolo 15

1. Quando le circostanze lo giustificano e in particolare quando si tratta di imprese che hanno correnti

continue di fabbricazione destinate al tempo stesso al mercato della Comunità ed ai mercati esterni, le autorità competenti possono consentire:

- a) che i prodotti compensatori siano immessi in consumo o distrutti;
- b) che le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo:
 - siano immesse in consumo o distrutte,
 - ricevano una delle destinazioni previste all'articolo 13,
 - siano immesse in consumo alle condizioni previste all'articolo 14,

senza distinguere se si tratti di merci che si trovano ancora nello stato in cui sono state importate, qui di seguito denominate « merci tal quali », o che si trovano sotto forma di prodotti che risultano da un trattamento incompleto rispetto a quello previsto dall'autorizzazione, qui di seguito denominati « prodotti intermedi ».

2. Per quanto riguarda le operazioni di perfezionamento effettuate nel quadro di correnti continue di fabbricazione destinate al tempo stesso al mercato della Comunità ed ai mercati esterni, le condizioni di immissione in consumo per i prodotti che ne risultano sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 28, in particolare per quanto riguarda la percentuale massima di tale immissione in consumo ed il pagamento degli interessi di mora eventualmente esigibili.

Articolo 16

In caso di immissione in consumo autorizzata alle condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) oppure lettera b), primo trattino, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli da riscuotere sui prodotti compensatori, sui prodotti intermedi o sulle merci tal quali sono quelli afferenti alle merci importate, in base all'aliquota o ammontare applicabili alla data in cui le autorità competenti hanno accettato il relativo documento doganale, nonché in base al valore in dogana e agli altri elementi di tassazione riconosciuti o ammessi a tale data, fatti salvi gli interessi di mora eventualmente esigibili.

Articolo 17

Quando l'immissione in consumo autorizzata riguarda una frazione sia dei prodotti compensatori, sia dei prodotti intermedi, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili alle condizioni previste all'articolo 16 sono calcolati:

- a) quando dalle operazioni di perfezionamento risultano prodotti di una sola specie: in funzione del quantitativo dei prodotti immessi in consumo rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti;

- b) quando dalle operazioni di perfezionamento risultano prodotti di specie diverse:
- se è possibile determinare il quantitativo delle merci contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, usato nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci importate;
 - altrimenti: in funzione del valore di ciascuno dei diversi prodotti immessi in consumo rispetto al valore totale di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.

Articolo 18

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco dei prodotti compensatori e dei prodotti intermedi la cui immissione in consumo deve effettuarsi, in deroga alle disposizioni previste agli articoli 16 e 17, mediante l'applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli ad essi relativi e non di quelli afferenti alle merci importate.

2. Quando, in applicazione del paragrafo 1, taluni prodotti compensatori o taluni prodotti intermedi sono immessi in consumo in esenzione da dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, il loro valore è considerato nullo ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, lettera b), secondo trattino.

Articolo 19

1. Le distruzioni autorizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 devono essere effettuate sotto controllo doganale.

2. Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore i prodotti compensatori, i prodotti intermedi o le merci tal quali, non si deve procedere ad alcuna riscossione di dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli.

In caso contrario, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano immessi in consumo, si applicano le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

3. Sono assimilate a distruzioni autorizzate quelle dovute a casi fortuiti o di forza maggiore riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 20

1. Quando, all'atto di un controllo, il titolare dell'autorizzazione non è in grado di ripresentare alle autorità competenti le merci che dovrebbero ancora trovarsi vincolate al regime di perfezionamento attivo, sotto forma di merci tal quali, di prodotti intermedi o di prodotti compensatori, i dazi doganali, le tasse

di effetto equivalente e i prelievi agricoli afferenti alle merci mancanti sono riscossi, fatti salvi gli interessi di mora eventualmente esigibili.

2. Il paragrafo 1 si applica anche, nonostante la ripresentazione delle merci, quando il termine di cui all'articolo 9 è giunto a scadenza e le autorità competenti non esigono la riesportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 21

Le autorità competenti possono consentire la cessione a un terzo dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi delle merci tal quali, a condizione che il terzo assuma le obbligazioni del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 22

Tutti o parte dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi, o delle merci tal quali, possono formare oggetto di una esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, nei limiti e alle condizioni fissati dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.

All'atto della loro reimportazione nella Comunità, i prodotti risultanti da tali operazioni di perfezionamento complementari così effettuate sono, all'occorrenza, vincolati nuovamente al regime di perfezionamento attivo, secondo la modalità di esenzione stabilita prima dell'esportazione temporanea.

Articolo 23

1. Quando l'immissione in consumo di tutti o parte dei prodotti reimportati in seguito ad una esportazione temporanea è autorizzata in virtù dell'articolo 15, essa dà luogo alla riscossione:

- a) da un lato, dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli afferenti ai prodotti compensatori, ai prodotti intermedi, o alle merci tal quali di cui all'articolo 22, primo comma, calcolati secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18;
- b) dall'altro, dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli afferenti ai prodotti reimportati dopo il perfezionamento effettuato al di fuori del territorio doganale della Comunità, applicando le disposizioni relative al perfezionamento passivo.

2. L'immissione in consumo può anche essere autorizzata, alle stesse condizioni, per i prodotti che, dopo la loro reimportazione in seguito a temporanea esportazione, sono stati nuovamente vincolati al regime di perfezionamento attivo.

Articolo 24

Quando le circostanze lo giustificano, le autorità competenti possono considerare quali prodotti compensatori, in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci importate.

Articolo 25

Nei casi previsti all'articolo 24, quando le circostanze lo giustificano, i prodotti considerati quali prodotti compensatori possono, nelle condizioni fissate dalle autorità competenti, essere esportati prima dell'importazione delle merci che beneficiano del regime di perfezionamento attivo. Tale esportazione anticipata è assimilata all'esportazione prevista all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 26

1. È istituito un Comitato del perfezionamento attivo, qui di seguito denominato il « Comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 27

Il Comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, degli articoli 9, 10, 12, 13 e 14, dell'articolo 15, paragrafo 2, degli articoli 16 e 17, dell'articolo 19, paragrafo 3, degli articoli 21, 22, 24 e 25, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 29

Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 5 e 6 sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 30

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, in modo che le autorità competenti applichino le misure previste dalle disposizioni adottate in virtù degli articoli 28 e 29, fin dalla data della loro entrata in applicazione fissata dalle suddette disposizioni.

Articolo 31

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative all'insieme delle operazioni di perfezionamento che si effettuano nel loro territorio a datare dal 1° ottobre 1969. La Commissione ne informa gli Stati membri.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite globalmente. Esse formano oggetto di due prospetti. Il primo prospetto riporta, per sottovoce tariffaria, la quantità ed il valore in dogana delle merci importate in regime di perfezionamento attivo, previa deduzione delle quantità che, alle condizioni previste dalla presente direttiva, sono state immesse in consumo o distrutte sotto controllo doganale. Il secondo prospetto riporta, per sottovoce tariffaria, la quantità ed il valore dei prodotti compensatori esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Le informazioni che rischiano di compromettere segreti industriali o commerciali possono formare oggetto di prospetti distinti.

Articolo 32

Le informazioni e comunicazioni previste alla presente direttiva, tranne quelle previste all'articolo 36, hanno carattere confidenziale.

Articolo 33

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° ottobre 1969 rimangono valide per la loro durata di validità, nel limite di un anno a decorrere da tale data.

Articolo 34

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1969.

Articolo 35

Fino a quando le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 12, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 18, non sono state messe in applicazione, rimangono applicabili le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, a meno che non siano da questi abrogate.

Articolo 36

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali

(69/74/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima

tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i depositi doganali e che il fatto di introdurre una merce comporta principalmente la non riscossione, per la merce considerata, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 5 .6. 1968, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 17.